



Copia Albo

COMUNE DI CHAMBAVE
**Verbale di Deliberazione del
 Consiglio Comunale
 n. 2**

OGGETTO:**Modifica al regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)**

L'anno **duemiladiciotto** addì ventisette del mese di febbraio alle ore diciotto e minuti trenta nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero per oggi convocati, in sessione ORDINARIA, i componenti di questo Consiglio Comunale

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
VESAN Marco	Sindaco	X	
PERRAILLON Manuela Marina	Vice Sindaco	X	
DI TRANI Agnese	Consigliere	X	
ELOS Valter	Consigliere	X	
GYPPAZ Sandro Federico	Consigliere	X	
GAL Vanda	Consigliere	X	
MASSIMINO Simone	Consigliere		X
PHILIPPOT Valter	Consigliere	X	
SANDON Matthew	Consigliere	X	
VERTHUY Michael	Consigliere	X	
	Totale :	9	1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale CHAPPELLU D.ssa Sara il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor VESAN Marco nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione n. 2 del 27.02.2018

OGGETTO: Modifica al regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 12, comma 2, lettera a) del vigente Statuto che demanda al Consiglio comunale la competenza in ordine all'approvazione dei regolamenti;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamato l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

Rammentato che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Dato atto che con decreto del 9.02.2018 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, è stato disposto l'ulteriore differimento dal 28 febbraio 2018 al 31 marzo 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;

Visto il vigente regolamento comunale di disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) che comprende il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 8.04.2016;

Ritenuto di apportare una modifica all'art. 18, rubricato *“Definizione dei fabbricati strumentali all'attività agricola”*, del suddetto regolamento ed, in particolare, al comma 3 al fine di attribuire maggiore chiarezza al dettato regolamentare in materia di definizione dei requisiti soggettivi per il riconoscimento della ruralità e per un più corretto coordinamento nella lettura della norma con l'art. 8 dello stesso regolamento relativo alla disciplina dei requisiti oggettivi di ruralità, come peraltro segnalato anche dal Servizio Tributi Associato dell'Unité des Communes valdôtaines Mont Cervin con comunicazione n. 1 del 19.02.2018 acquisita al prot. dell'ente al n. 686 in data 20.02.2018;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, rilasciato dal responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.;

Dato infine atto che il presente provvedimento non necessita di copertura finanziaria e non ha alcuna rilevanza ai fini contabili e che pertanto non viene espresso alcun parere di regolarità contabile in merito;

Visto il parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento espresso dal segretario dell'art. 9 della L.R. n. 46/98 e dell'art. 49 bis della L.R. 54/98 e s.m.i.

Ad unanimità dei voti, resi mediante votazione palese per alzata di mano, senza che alcun consigliere abbia abbandonato l'aula o abbia manifestato la propria astensione dalla votazione

DELIBERA

1. di approvare la seguente modifica all'art. 18, comma 3, del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) già approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 8.04.2016:

“Art. 18 – Definizione dei fabbricati strumentali all'attività agricola

1. *Ai fini dell'IMU, gli immobili strumentali all'attività agro-silvo-pastorale sono quelli individuati dall'art. 9, comma 3bis, L. 133/1994, come modificato in particolare dall'art. 42bis L. 222/2007.*
 2. *A tal fine, per attività agricola deve intendersi, nel rispetto della previsione di cui all'art. 39 D.P.R. 917/1986 (TUIR) e dell'art. 2135 codice civile, l'attività d'impresa diretta alla coltivazione del terreno ed alla silvicoltura, alla manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli, all'allevamento di animali, alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché l'attività agrituristica.*
 3. *Costituiscono immobili rurali strumentali i fabbricati utilizzati da soggetti che svolgano attività agricola non in modo occasionale, bensì nell'ambito di un'attività di impresa, ~~a prescindere dalla classificazione catastale dello stesso immobile~~, ove il possessore/conducente dell'immobile sia in grado di provare l'esistenza di un volume d'affari derivante dallo svolgimento di tale attività.”*
2. di dare atto che il nuovo testo approvato con il presente provvedimento sostituisce la precedente formulazione dell'art. 18, comma 3;
 3. di stabilire che – in ragione del differimento al 31.03.2018 del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali disposto con Decreto del Ministero dell'Interno in data 9.02.2018 – la modifica approvata con il presente provvedimento ha **efficacia dal 1° gennaio 2018**, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e s.m.i.;
 4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale del Federalismo Fiscale;
 5. di dare ampia diffusione alla presente deliberazione mediante pubblicazione del regolamento come modificato, nella sezione “Atti Generali” della Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'ente;
 6. di trasmettere la presente deliberazione all'Unité des Communes valdôtaines Mont Cervin quale soggetto a cui è demandato, ai sensi della L.r. n. 6/2014 e s.m.i., l'esercizio obbligatorio delle funzioni e dei servizi comunali attinenti l'accertamento e la riscossione volontaria delle entrate tributarie (Servizio Tributi Associato);
 7. di pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi.

Del che si è redatto il presente verbale, letto confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to VESAN Marco

Il Segretario Comunale
F.to CHAPELLU D.ssa Sara

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on Line di questo Comune, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69, a decorrere dal 28/02/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 52 bis della L.R. 07.12.1998 n. 54, e s.m.i.

Chambave, li 28/02/2018

Il Segretario Comunale
F.to CHAPELLU D.ssa Sara

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 52 ter della L.R. 07.12.1998, n. 54, e s.m.i. il

Chambave, li 28/02/2018

Il Segretario Comunale
F.to CHAPELLU D.ssa Sara

Copia conforme all'originale in formato digitale.

Chambave, 28/02/2018

Il Segretario Comunale
F.to CHAPELLU D.ssa Sara
